



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO**  
**AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDO DI ROTAZIONE**  
Ufficio Affari Legali, del Personale ed Adempimenti disciplinari

**Determinazione del Direttore Generale**

N° 17 del 28/02/2013

**OGGETTO:** Corte d'Appello di Caltanissetta - sez. lavoro - ricorso ad istanza dell'Ente di Sviluppo Agricolo c/BAIUNCO ALESSANDRO – esecuzione atto di precetto sentenza n.162/2018 – compensazione pagamento somme -

**PROPOSTA**  
**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO:**

che il Sig. Baiunco Alessandro, con ricorso proposto al Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, deposito il 30 aprile 2007, ha chiesto il pagamento, per le missioni svolte in qualità di assistente ai lavori di allacciamento dei torrenti "Seriori e Sciolbatino al serbatoio Olivo" nel periodo 17-05-2000/giugno 2006, della somma risultante della differenza tra quanto percepito (somma forfettaria di € 10,33 a missione) e quanto di spettanza (€ 25,82) secondo quanto indicato dall'art. 30 commi 5 e 6 del CCNL del 16-05-2001 integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri del 16-02-1999;

**CONSIDERATO** che l'ESA si è regolarmente costituito in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;

**ATTESO** che il G.L del Tribunale di Enna con sentenza n.665/2013 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna condanna questo Ente a versare al ricorrente la differenza tra quanto corrisposto a titolo di trattamento di missione (€10,33) e quanto avrebbe dovuto corrispondere (€ 25,82 per le missioni svolte nel periodo compreso tra l'08-06-2001/28-02-2006 per l'ammontare di € 16.388,42, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione all'effettivo soddisfo; altresì condanna l'ESA a corrispondere l'intero trattamento previsto dall'art.30 CCNL integrativo del CCNL sottoscritto il 16-02-1999 (€ 25,38) per le missioni relative al periodo marzo-giugno 2006 per un totale di € 1.704,12, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione all'effettivo soddisfo; condanna infine l'ESA alla rifusione delle spese liquidate in €2.200,00, oltre cpa ed IVA;

**CONSIDERATO** che l'ESA ha proposto atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Enna n.665/2013 col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;

**CONSIDERATO** che la Corte d'Appello di Caltanissetta con sentenza n.162/2018, in parziale riforma della sentenza del G.L. del Tribunale di Enna n.665/2013, ha disposto che sulle somme corrisposte al Sig. Baiunco Alessandro per interessi legali e rivalutazione monetaria venga portato in detrazione l'importo corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria; ha condannato questo Ente a rifondere al Sig. Baiunco Alessandro le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 2.400,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario;

**VISTA** la nota prot. n.11383 del 24-07-2018 con la quale l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta ha comunicato che la sentenza appare correttamente motivata e non suscettibile di utile impugnazione;

**VISTO** l'atto di precetto, notificato il con il quale il l'Avv. Angelo Spataro ingiunge il pagamento in favore di Sig. Baiunco Alessandro delle spese processuali liquidate in sentenza in € 2.400,00, oltre accessori di legge;

**ATTESO** che la Corte d'Appello di Caltanissetta con la superiore sentenza ha condannato il Sig. Baiunco a restituire a questo Ente le somme corrisposte allo stesso a titolo di rivalutazione monetaria in virtù della sentenza di I grado;

**RITENUTO** opportuno definire il superiore giudizio mediante compensazione del debito con il relativo credito e provvedere, quindi, al pagamento della differenza che dai conteggi allegati ammonta ad € in favore del Sig. Baiunco Alessandro;

**RITENUTO** che tale spesa urgente possa essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione provvisoria del bilancio 2019 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi;

**VISTA** la nota prot. n.2561 del 04-02-2019 con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati - dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n.118/2011 punto 8.3 dell'all. 4/2 e successive modifiche ed integrazioni, autorizza la gestione provvisoria fino al 28 febbraio 2019;

**RITENUTO** che per le sopraesposte motivazioni la superiore deliberazione e la correlativa spesa è da ritenersi urgente ed indifferibile stante la necessità per l'Ente di evitare ulteriore aggravio di spese;

**CONSIDERATO** che il presente atto rientra tra quegli atti per cui l'Ente è autorizzato dalla citata nota Assessoriale, in quanto spese di natura urgente ed inderogabile;

**VISTA** l'urgenza e la indifferibilità della adozione del presente atto;

**PROPONE:**

di dare corso all'esecuzione della sentenza n.162/2018 con la quale la Corte d'Appello di Caltanissetta ha condannato questo Ente a pagare al Sig. Baiunco Alessandro la somma di € 3.698,87 per spese legali ed, inoltre, ha disposto che sulle somme corrisposte al Sig. Baiunco Alessandro per interessi legali e rivalutazione monetaria in virtù della sentenza di I grado, venga portato in detrazione l'importo corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria, che dai conteggi allegati ammonta ad € 1.393,83;

di dare corso all'esecuzione e, quindi, al pagamento dell'atto di precetto, notificato il 27-11-2018, con il quale il l'Avv. Angelo Spataro ingiunge il pagamento in favore di Sig. Baiunco Alessandro delle spese processuali liquidate in sentenza in € 2.400,00, oltre accessori di legge per un ammontare complessivo di € 3.698,87;

di definire il superiore giudizio mediante compensazione del debito di € 3.698,87 con il relativo credito di € 1.393,83 e provvedere, quindi, al pagamento della differenza che ammonta ad € 2.305,04 in favore del Sig. Baiunco Alessandro;

di impegnare la superiore somma nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2019 - cap.92 - giusta nota prot. n.2561 del 04-02-2019 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati - dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n.118/2011 punto 8.3 dell'all. 4/2 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza la gestione provvisoria fino al 28 febbraio 2019.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

D.ssa Maria Concetta Castiglia

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali  
Dr. Donatella D'Aquila

**OGGETTO:** Corte d'Appello di Caltanissetta - sez. lavoro - ricorso ad istanza dell'Ente di Sviluppo Agricolo c/BAIUNCO ALESSANDRO – esecuzione atto di precetto sentenza n.162/2018 – compensazione pagamento somme -

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

POSITIVO

NEGATIVO

**AREA AFFARI GENERALI E COMUNI**

**Il Dirigente**  
**Stefania Claudia Turchio**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

POSITIVO

ATTO:

IMPEGNO:

SUBIMPEGNO:

NEGATIVO

id 17365  
310151  
**ENTE SVILUPPO AGRICOLO**  
**UFFICIO BILANCIO**

**SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO**

**Il Dirigente**  
**Dr. Giuseppe Moscarella**

**Il Direttore Generale**  
**Dr. Fabio Marino**

**Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;**

**Visto il parere di Regolarità Tecnica;**

**Visto il parere di Regolarità contabile;**

**Ritenuta la propria competenza;**

## **D E T E R M I N A**

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

di dare corso all'esecuzione della sentenza n.162/2018 con la quale la Corte d'Appello di Caltanissetta ha condannato questo Ente a pagare al Sig. Baiunco Alessandro la somma di € 3.698,87 per spese legali ed, inoltre, ha disposto che sulle somme corrisposte al Sig. Baiunco Alessandro per interessi legali e rivalutazione monetaria in virtù della sentenza di I grado, venga portato in detrazione l'importo corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria, che dai conteggi allegati ammonta ad € 1.393,83;

di dare corso all'esecuzione e, quindi, al pagamento dell'atto di precetto, notificato il 27-11-2018, con il quale il l'Avv. Angelo Spataro ingiunge il pagamento in favore di Sig. Baiunco Alessandro delle spese processuali liquidate in sentenza in € 2.400,00, oltre accessori di legge per un ammontare complessivo di € 3.698,87;

di definire il superiore giudizio mediante compensazione del debito di € 3.698,87 con il relativo credito di € 1.393,83 e provvedere, quindi, al pagamento della differenza che ammonta ad € 2.305,04 in favore del Sig. Baiunco Alessandro;

di impegnare la superiore somma nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2019 - cap.92 - giusta nota prot. n.2561 del 04-02-2019 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati - dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n.118/2011 punto 8.3 dell'all. 4/2 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza la gestione provvisoria fino al 28/02/2019.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Fabio Marino**

